

CIRCOLARE n°26/2012

DATA: 31/07/2012

A/TO CA: Datore di Lavoro / Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

DA/FROM: TECNOLARIO S.r.l.

TEL/FAX N°: 0341 / 49.42.10

N° PAG.: 2

Oggetto: Verifiche degli apparecchi di sollevamento: nuovi soggetti abilitati affiancheranno INAIL e ASL – ELENCO SOGGETTI ABILITATI

Fonti normative	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto Dirigenziale 30/07/2012 NUOVO Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche • Decreto Dirigenziale 21/05/2012 Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche • Decreto Interministeriale 20/01/2012 Differimento dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011 • Decreto Ministero del Lavoro 22/07/2011 Proroga del Decreto Ministero del Lavoro 11/04/2011 • Decreto Ministero del Lavoro 11/04/2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo • Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Novità	<p>Il DM 11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature e apparecchiature di lavoro (All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e fissa i criteri per l'abilitazione degli organismi autorizzati ad effettuare le verifiche.</p>
Disposizioni	<p>In base alla nuova disciplina, l'INAIL (ex ISPESL) è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Tali enti possono provvedere direttamente oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati ed iscritti in un apposito elenco costituito presso i medesimi istituti e messo a disposizione delle imprese. Decorsi i termini sopra riportati il datore di lavoro può avvalersi direttamente dei soggetti pubblici e privati abilitati, il cui nominativo va indicato all'atto di richiesta di verifica ad INAIL o ASL.</p> <p>Il decreto dirigenziale 21/05/2012 riporta l'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione di tali verifiche.</p> <p>MESSA IN ESERCIZIO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Invio all'INAIL (ex ISPESL) ✓ Passati inutilmente 60 giorni dalla richiesta, fare la medesima domanda di messa in esercizio all'ASL ✓ Passati inutilmente ulteriori 30 giorni, fare la medesima domanda di messa in esercizio ad UNA DELLE AZIENDE RIPORTATE NELL'ELENCO (Allegato) <p>CONTROLLI PERIODICI (Allegato VII)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Invio richiesta all'ASL ✓ Passati inutilmente 30 giorni, fare la medesima richiesta dei controlli ad UNA DELLE AZIENDE RIPORTATE NELL'ELENCO (Allegato)

Azione	Tutte le Aziende che devono effettuare le verifiche periodiche di Legge sulle attrezzature indicate nell'allegato VII del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (es. apparecchi di sollevamento, apparecchiature a pressione, ecc.) e/o effettuarne la messa in esercizio possono avvalersi di soggetti abilitati (privati di cui alleghiamo NUOVO elenco) in alternativa agli enti pubblici INAIL (ex ISPEL) ed ASL.
Nota	Le Aziende che effettuano o che hanno effettuato i solleciti ad INAIL (ex. ISPEL) ed ASL o che non hanno mai eseguito le verifiche DEVONO provvedere ad abilitare uno dei soggetti (privati) indicati nell'elenco ed eseguire le verifiche.

TECNOLARIO S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.

Tecnolario S.r.l.
Area Sicurezza